

Genova, 3 gennaio 2008

A Tutti i Pregg.mi Clienti

Circolare di Studio N. 1-2008

IMPORTANTI NOVITA' SUI REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI

Segnaliamo alla Spett.le Clientela che i commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 hanno introdotto un nuovo regime fiscale semplificato ed agevolato (c.d. regime dei contribuenti minimi) per i soggetti la cui attività d'impresa, artistica o professionale sia riconducibile a quella che nel seguito verrà identificata come "attività minima".

PREVIA ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI REGIMI SEMPLIFICATI

L'entrata in vigore del nuovo regime fiscale semplificato dei contribuenti minimi coincide con l'abrogazione dei seguenti previgenti sistemi agevolati:

- contribuenti minimi di franchigia;
- regime fiscale delle attività marginali;
- regime c.d. "super-semplificato".

DECORRENZA APPLICATIVA DEL NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Il **nuovo regime si rende applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2008** e, pertanto, i contribuenti in possesso dei requisiti di legge per avvalersene così come di seguito specificati, potranno applicarlo con effetto dalla predetta data.

PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Il regime è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato:

- **che esercitano attività d'impresa, arti o professioni;**
- **che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 Euro** (ai fini dell'applicazione del regime non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore ovvero ai parametri);
- che non abbiano effettuato cessioni all'esportazione;
- che non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori;
- che non abbiano erogato somme ad associati in partecipazione;
- **che non abbiano acquistato, anche mediante contratti di appalto e locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 Euro.**

I soggetti che iniziano l'attività possono immediatamente applicare il regime in esame se prevedono di rispettare le condizioni, tenendo conto che, nel caso di inizio in corso d'anno, il limite di 30.000 Euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato ad anno.

Non rientrano tra i contribuenti minimi coloro che, pur esercitando attività imprenditoriale, artistica o professionale in forma individuale partecipano nel contempo a società di persone o ad associazioni professionali costituite in

STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

forma associata o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.

IN CHE COSA CONSISTONO LE SEMPLIFICAZIONI

SEMPLIFICAZIONI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO:

I soggetti che applicano il regime dei **contribuenti minimi sono esonerati ai fini dell' IVA dagli obblighi:**

1. di liquidazione e versamento dell'Iva;
2. di registrazione delle fatture emesse;
3. di registrazione dei corrispettivi;
4. di registrazione degli acquisti;
5. di tenuta e conservazione dei documenti fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;
6. di compilazione ed invio dell'elenco clienti e fornitori.

Permangono invece sempre ai fini IVA i seguenti adempimenti:

1. Obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
2. obbligo di certificazione dei corrispettivi;
3. obbligo di integrare le fatture per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni del tipo reverse charge;
4. obbligo di versare l'imposta sulle operazioni di cui al precedente punto 3 (acquisti intracomunitari e reverse charge);
5. obbligo di presentare gli elenchi intrastat.

Sempre ai fini dell'IVA i contribuenti minimi NON POSSONO ESERCITARE IL DIRITTO DI RIVALSA NE' POSSONO DETRARRE L'IVA ASSOLTA SUGLI ACQUISTI. Le eventuali fatture e corrispettivi emessi non devono pertanto recare l'addebito dell'imposta.

L'applicazione del regime comporta altresì la rettifica dell'IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario ai sensi dell'articolo 19-bis2 del DPR 633/1972.

SEMPLIFICAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO:

I soggetti che applicano il regime dei **minimi sono esonerati ai fini delle imposte sul reddito dagli obblighi:**

1. di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
2. di compilazione e di applicazione degli studi di settore e parametri;

Permangono invece sempre ai fini delle imposte sul reddito:

1. gli obblighi di conservare i documenti emessi e/o ricevuti;
2. per coloro che esercitano arti e professioni, permangono gli obblighi di tenere uno o più conti correnti bancari o postali sui quali far confluire obbligatoriamente le somme afferenti la propria attività professionale;

STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

3. gli obblighi di applicazione delle disposizioni anti-riciclaggio.

ESENZIONE AI FINI IRAP:

Il comma 104 della Finanziaria 2008 dispone che i contribuenti minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive.

DETERMINAZIONE AGEVOLATA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO:

Il comma 104 della Finanziaria dispone che il reddito dei contribuenti minimi è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti (**vale quindi il criterio di cassa sia per imprenditori che per lavoratori autonomi**) nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso; concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze.

IMPOSTE SUL REDDITO, ADDIZIONALI E REGOLE DI VERSAMENTO:

I contribuenti minimi sono esonerati dall'Irpef e dalle Addizionali.

Applicano unicamente un'Imposta Sostitutiva dell'Irpef nella misura del 20% sul reddito.

Sono tenuti al versamento telematico.

MODALITA' DI INGRESSO NEL REGIME

Il regime dei contribuenti minimi si presenta come il regime naturale per i soggetti che possiedono i requisiti sopra illustrati e per coloro che nel 2007 hanno applicato, avendone i requisiti, il regime della franchigia di cui all'articolo 32-bis del DPR 633/1972.

Detti soggetti possono a decorrere dal 1 gennaio 2008 iniziare ad operare automaticamente come contribuenti minimi.

Per i soggetti che intraprendono ex novo l'attività sarà necessario esprimere l'opzione nel modulo AA9 presso l'Agenzia delle Entrate.

DISAPPLICAZIONE DEL REGIME

La disapplicazione del regime può avvenire con due modalità alternative:

- 1) per opzione, tramite comportamento concludente del contribuente interessato ad applicare le imposte nei modi ordinari; **è necessario prestare al riguardo particolare attenzione sul comportamento fiscale che i contribuenti interessati terranno in questi giorni in quanto, l'eventuale emissione di una fattura con Iva ai propri cessionari o committenti comporterà, alla stregua di un comportamento concludente, la disapplicazione automatica del regime naturale dei contribuenti minimi.**
- 2) per legge; in questo caso il regime cessa per il venir meno dei requisiti di applicazione.

Sotto l'aspetto temporale il regime cessa di avere efficacia dall'anno successivo a quello in cui vengono a mancare le condizioni di applicazione; tuttavia, nel caso in cui i ricavi o i compensi superino di oltre il 50% il limite di 30.000 Euro il regime cessa di avere applicazione con efficacia retroattiva dall'inizio dell'anno nel corso del quale si sono superati i limiti.

La fuoriuscita dal regime dei contribuenti minimi comporta, in sostanza, l'applicazione degli adempimenti cui il contribuente sarebbe stato soggetto nel caso in cui avesse applicato il regime fiscale ordinario.

Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri saluti e migliori Auguri di un Felice 2008.

Con viva cordialità

F.to Paolo Moscato - Paolo Torazza – Alberto Papone